



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE

DECRETO EX ART. 70, COMMA1, CCII

nel procedimento n. 47/2023 Reg. Ric. avente ad il ricorso per la **ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII** depositato da

* * *

Il Giudice,

dato atto che [redacted] con l'ausilio del dott. Andrea Fenoglio, professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C. con decreto del Tribunale di Torino del 3/3/2021, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Ufficio, poiché il debitore risiede in Torino, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto, sulla base del ricorso e della documentazione allegata,

- che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett.c) CCII come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- che il ricorrente sia qualificabile come consumatore secondo la definizione datane dall'art. 2, lett.e) CCII;
- che il ricorrente abbia fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, giusta integrazione del 06.03.2023;

rilevato che la domanda è corredata dall'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza e della composizione del patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, co. 2, CCII);

considerato che la relazione del Gestore della crisi incaricato dal Tribunale, dott. Andrea Fenoglio, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 68, co.2, CCII (l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla

completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione dei costi presunti della procedura);

rilevato che non risultano ricorrere in capo al debitore le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte; aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode);

osservato in particolare, quanto al requisito dell'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, che

- secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell'OCC, il ricorrente ha rispettato le obbligazioni restitutorie assunte con la stipulazione dei contratti di finanziamento nel 2015 e nel 2017, fino a quando, nel marzo del 2017, sua moglie ha perso il lavoro per motivi di salute e le entrate familiari si sono dimezzate;
- l'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta quindi determinato da un evento indipendente dalla volontà del debitore ed imprevedibile al momento dell'assunzione del debito;
- il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta invece riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile;
- il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito *ex ante* come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno *in bonis*;

rilevato che nel ricorso sono previste due ipotesi di proposta:

1. la proposta principale prevede

- il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 25.600, in rate mensili da € 300 per la durata di 7 anni dall'omologazione del piano di ristrutturazione;
- la destinazione di tale somma alla soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati ed al pagamento dei crediti chirografari in una percentuale del 66% circa;

2. la proposta subordinata prevede:

- il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 18.400, in rate mensili da € 300 per la durata di 5 anni dall'omologazione del piano di ristrutturazione;
- la destinazione di tale somma alla soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati ed al pagamento dei crediti chirografari in una percentuale del 44% circa;

ritenuta ammissibile la proposta formulata dal debitore in via principale, che prevede una soluzione più soddisfacente per i creditori con tempistiche comunque compatibil

icon la procedura, tenuto conto che, in assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata della procedura, può essere omologato un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore a cinque o sette anni, a condizione che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati da una siffatta soluzione rispetto alle alternative praticabili (Cass. 27544/2019);
visti gli artt. 67,68, 69 e 70 CCII;

P.Q.M.

dispone che la proposta ed il piano presentati dal sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito web del Tribunale di Torino o del Ministero della Giustizia;
- siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, entro trenta giorni;

fa presente ai creditori che, ai sensi dell'art. 70, co. 2 e 3, CCII,

- ricevuta la comunicazione del piano e della proposta dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza del quale le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- potranno, nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta, presentare le proprie osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

ordina all'OCC, sentito il debitore, depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:

- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo

- non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore;

manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto al ricorrente e all'OCC.

Torino, 21 marzo 2023

Il Giudice
(*Stefano Miglietta*)